

SENATO DELLA REPUBBLICA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

GIOVEDÌ 6 MAGGIO 1954

(13^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

I N D I C E

Disegno di legge:

« Riforma dei Depositi cavalli stalloni »
(362) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag.	125, 128, 129, 131, 135, 136
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>		129, 130, 131, 132
CARELLI, <i>relatore</i>		126, 127, 128, 130, 131, 134, 136
LIBERALI		126
MONNI		130
PETTI		132, 134
SALOMONE		130, 131, 134, 135
SPEZZANO		117, 128, 129, 130, 131, 133, 136
VETRONE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>		125, 126, 127, 129, 130, 131, 133, 134, 135

La seduta è aperta alle ore 9,10.

Sono presenti i senatori: Bosi, Bosia, Braschi, Carelli, De Giovine, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Ferrari, Grammatico, Liberali, Menghi, Monni, Pallastrelli, Petti, Ristori, Rogadeo, Salari, Salomone, Spezzano e Stagno.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'agricoltura e le foreste Vetrone e per la difesa Bosco.

FERRARI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Riforma dei Depositi cavalli stalloni » (362).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma dei Depositi cavalli stalloni ».

Come i colleghi ricorderanno, nella precedente seduta fu iniziata la discussione dell'articolo 3, di cui do nuovamente lettura:

« Gli ufficiali e i sottufficiali dei soppressi ruoli dei Depositi cavalli stalloni che non si avvalgano della facoltà loro consentita dal terzo comma dell'articolo 2, saranno a loro domanda, collocati nella riserva o a riposo, con diritto allo speciale trattamento economico previsto, per gli ufficiali, dal decreto-legge 14 maggio 1946, n. 384, e, per i sottufficiali, dal decreto-legge 13 maggio 1947, n. 500, oppure avranno diritto a restare nei ruoli dell'Esercito ».

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Come portavoce del Ministero della difesa in ordine alla sistemazione dei graduati e militari di truppa, posso dire che quel Ministero ha esaminato la questione e si trova nella impossibilità di poter suggerire una sistemazione di questo personale nell'ambito di quel Ministero. La ragione

è la seguente: questi graduati e militari di truppa in tanto erano in servizio presso il Ministero della difesa in quanto c'era il servizio dei Depositi cavalli stalloni. Il Ministero della difesa osserva che esso non può trattene questo personale perchè non saprebbe come utilizzare questi dipendenti. Inoltre costoro verrebbero a perdere il trattamento di quiescenza previsto dalla legge istitutiva dei Depositi cavalli stalloni.

Il Ministero della difesa suggerisce quindi al Ministero dell'agricoltura di trovare un'altra soluzione, che sarebbe quella di inquadrare questo personale fuori ruolo in soprannumero, come si è fatto per gli ufficiali e sottufficiali. Il Ministero dell'agricoltura non sarebbe alieno dal provvedere a questa sistemazione, ma sorge il problema della copertura della spesa per queste ulteriori 137 unità, spesa che da un calcolo approssimativo si può calcolare in 75, 85.000.000 lire.

Quanto alla spesa prevista per gli ufficiali e sottufficiali, il disegno di legge considera, all'articolo 5, una equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo di bilancio del Ministero dell'agricoltura relativo al contributo ai Depositi cavalli stalloni. Occorrerebbe allora adottare per questo articolo una dizione più generica, in modo da prevedere anche la copertura del nuovo onere per i graduati e militari.

Ad ogni modo io mi rimetto alle decisioni della Commissione.

LIBERALI. Vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario: se questi militari di truppa non fanno la domanda, il Ministero della difesa come si comporterà nei loro riguardi? Può darsi infatti che di fronte alla possibilità di essere rifiutati dal Ministero dell'agricoltura, non facciano la domanda.

VETRONE, Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste. Li manda in pensione, con le agevolazioni previste dalla legge.

CARELLI, relatore. Quello che ha detto l'onorevole Sottosegretario a nome del Ministero della difesa risponde ad una esigenza sentita. Però io vorrei domandare: dal momento che con la vendita delle terre destinate

alla piccola proprietà contadina è possibile ricavare oltre un miliardo, perchè questo miliardo dovrebbe andare al Ministero della difesa? Non dico che tale somma debba essere distribuita tra coloro che sono messi in pensione, ma perchè non destinare almeno una piccola parte al pagamento della indennità di licenziamento?

Osservo che nell'articolo 4, ultimo comma, è detto che, in aggiunta al trattamento di quiescenza, sarà corrisposta una indennità pari a mezza mensilità dell'ultimo stipendio o paga per ogni anno di servizio effettivo prestato. Per facilitare l'esodo di questo personale, come ebbi a proporre in occasione della liquidazione dell'U.N.S.E.A., io credo che si potrebbe raddoppiare l'indennità portandola ad una mensilità.

Se si accettasse questo principio, forse gran parte del personale farebbe domanda per essere messo in pensione.

Quindi, pur aderendo alle considerazioni dell'onorevole Sottosegretario sull'impossibilità di un inquadramento del personale graduato e di truppa, io credo che sia opportuno facilitarne l'esodo aumentando l'indennità di licenziamento.

VETRONE, Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste. Vorrei ancora chiarire che questi graduati e militari di truppa hanno un ruolo che prevede il collocamento a riposo all'età di 55 anni. Io ritengo opportuno far conoscere quale è la situazione precisa di questo personale nel momento attuale, perchè la Commissione potrebbe soffermarsi, per risolvere il problema, sul secondo comma dell'articolo 4 che prevede un aumento di 5 anni del servizio utile a pensione per il compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione. Osservo infatti che questi 5 anni potrebbero essere portati a 7 o a 10, facilitando anche in tal modo l'esodo del personale.

La situazione è la seguente: personale dell'età di 55 anni, 1 unità; personale di 54 anni, 3 unità; personale di 53 anni, 2 unità; personale di 52 anni, 4 unità; personale di 51 anni 3 unità; personale di 50 anni, 8 unità; personale di 49 anni, 16 unità; personale di 48 anni, 14 unità; personale di 47 anni, 16 unità; per-

sonale di 46 anni, 23 unità; personale di 45 anni, 30 unità.

Quindi se manteniamo i 5 anni previsti dal presente disegno di legge potranno avvalersi del beneficio 21 unità; ma se aumentiamo a 7 anni potranno avvalersene 51 e se arriviamo a 10 anni avremo un totale di 120 persone che con tutta probabilità chiederanno di essere collocate in pensione per godere del beneficio.

CARELLI, *relatore*. Noi ringraziamo l'onorevole Sottosegretario che con spiccata sensibilità cerca di andare incontro alle esigenze di questo personale. Io credo che se noi concedessimo 10 anni di servizio utile e l'indennità di una mensilità, avremmo un esodo veramente notevole con soddisfazione sia degli interessati che dell'Amministrazione.

SPEZZANO. Io ritengo, onorevoli colleghi, che non abbiamo preso la via maestra.

In definitiva la preoccupazione dell'onorevole Sottosegretario è quella che se noi pensassimo di far passare tutto il personale alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura, considerato che, essendo venuto meno il lavoro, detto personale non può più restare al Ministero della difesa, ci troveremmo in condizioni di dover chiedere il parere della Commissione di finanze e tesoro. Io ritengo che in definitiva potremmo fare a meno di questo parere per i seguenti motivi. L'articolo 5, primo comma, dice che le spese relative al personale di cui ai nuovi ruoli del personale civile, graveranno su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura. Se noi ci fermassimo a questo primo comma il problema sarebbe risolto. Ma si può obiettare che c'è il secondo comma nel quale si dice che l'onere relativo è valutato in lire 150.000.000. Io ritengo che questa valutazione, che d'altra parte è errata, sia un di più e che quindi potrebbe essere abolita. In tal caso non avremmo affatto bisogno del parere della 5ª Commissione. Tanto più non abbiamo bisogno di questo parere, perchè nel complesso del bilancio dello Stato non c'è alcuna modifica. Infatti non si tratta di nuovo personale che viene assunto, ma di personale che da una

Amministrazione dello Stato passa ad altra Amministrazione sempre dello Stato.

Quindi io ritengo che per risolvere il problema della copertura sarebbe sufficiente fermarsi al primo comma dell'articolo 5, abolendo il secondo.

Comunque io credo che si potrebbe accogliere il suggerimento del senatore Carelli e portare l'indennità da mezza ad una mensilità, perchè in tal modo l'esodo sarebbe maggiore e quindi si diminuirebbe la spesa per il personale che passa all'Agricoltura.

Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per la buona intenzione dimostrata nei riguardi di questo personale concedendo l'aumento degli anni utili a pensione, ma osservo che facilitando il collocamento in pensione di persone di 45 anni non facciamo che creare un certo numero di disoccupati che verrebbero, per altre vie, a premere sullo Stato.

Concludendo proporrei il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 3: « Il personale che, a norma dell'articolo 2, non verrà inquadrato ed assegnato ai vari gradi ed ai vari gruppi del Ministero dell'agricoltura, verrà trasferito in detto Ministero in soprannumero ».

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Sull'emendamento proposto dal senatore Spezzano debbo fare una osservazione ed ancora una volta debbo confermare la tesi del Ministero della difesa. Quando noi usiamo la dizione « il personale », evidentemente comprendiamo anche gli ufficiali e sottufficiali. Il sottosegretario Bosco l'altra sera fece presente che quella prevista dall'articolo 2 era una domanda tendente ad ottenere l'ammissione ad una specie di concorso presso il Ministero dell'agricoltura. Quando questi ufficiali e sottufficiali hanno presentato la domanda di ammissione a questo concorso e non riescono, l'Esercito fa una questione di principio e dice: io non li prendo. D'altra parte, se affermiamo che questo personale, ufficiali e sottufficiali, riesca o non riesca, resta nel Ministero dell'agricoltura, allora l'articolo 2 non dovrebbe prevedere quella tale Commissione. Io lascerei immutato l'articolo 3; eventualmente si potrebbe emendare l'articolo 4 nel modo seguente: « I graduati e militari di truppa non inquadrati

nei ruoli nuovi possono essere inquadrati in soprannumero e trattenuti in tale posizione fino al raggiungimento del 55° anno di età, oppure ottenere la liquidazione della pensione con le norme di cui all'articolo 3 del decreto legislativo . . . ».

Per quanto riflette l'articolo 5, comma primo, debbo far osservare che quando si tratta di spese relative al personale di cui ai nuovi ruoli, è necessario che la Commissione si renda conto che siccome abbiamo parlato di ruoli ed i ruoli si riferiscono alle 250 unità del personale subalterno e alle 48 unità del personale ufficiali e sottufficiali, noi avremo coperta la spesa dipendente da questi ruoli, non la spesa dei fuori ruolo.

Quindi quella dizione dovrebbe essere sempre completata.

SPEZZANO. Io non dicevo di sopprimere l'articolo 3. L'articolo 3 per gli ufficiali e sottufficiali resta fermo. I principi informativi esposti l'altra sera dall'onorevole Sottosegretario, li abbiamo accolti. Io proponevo una disposizione aggiuntiva riguardante i militari ed i graduati. Avevo usato l'espressione generica di « personale », ma non ho nulla in contrario a modificarla in quella di « graduati e militari di truppa ».

Ora, che il mio emendamento sia aggiuntivo all'articolo 3 o diventi articolo 3-bis, questo non ha importanza perchè è una questione di forma. L'unica obiezione che devo fare alla formulazione presentataci dall'onorevole Sottosegretario è quella che egli usa l'espressione « possono essere inquadrati in soprannumero » il che indica una facoltà, mentre noi vogliamo creare un dovere ed un diritto di tal che andrebbe detto « vengono inquadrati in soprannumero ».

Successivamente, modificando l'articolo 4 nel senso indicato dal senatore Carelli, si verrebbe a creare lo stato di fatto per cui molti degli interessati potrebbero essere collocati a riposo, con la conseguenza di diminuire la spesa alla quale si va incontro.

CARELLI, *relatore*. Desidero chiedere un chiarimento all'onorevole Bosco riguardo al quesito che è stato posto: se cioè gli ufficiali e i sottufficiali i quali non siano in possesso dei requisiti necessari per essere inquadrati

nei nuovi ruoli, possano restare nei ruoli dell'esercito. L'onorevole Bosco ha detto che ciò non è possibile per questioni di prestigio, ma faccio rilevare che qui non si tratta di prestigio: si tratta di scegliere in una massa X tutti coloro che si trovano in possesso di determinati requisiti. Evidentemente coloro che questi requisiti non hanno dovrebbero avere la possibilità di restare nell'esercito. Attualmente questi ufficiali e sottufficiali hanno una differenziazione di merito e di titoli, anche nei ranghi dell'esercito; in base a questa graduatoria, seguendo determinati criteri, verrebbe operata la scelta. Non vedo quale menomazione possa venire alla Difesa riprendendo nel suo seno tutti coloro che non sono stati prescelti non perchè non idonei, ma perchè in possesso di titoli inferiori. Infatti nella discriminazione non si tiene conto della idoneità o non idoneità, ma soltanto del possesso di determinati titoli da ciascuno portati a conoscenza della Commissione incaricata dell'esame.

Ecco il motivo per cui sarei del parere, nella interpretazione di questo articolo, di riconoscere il diritto di coloro che non sono ammessi nel nuovo ruolo a rimanere nel ruolo dell'esercito.

SPEZZANO. Noi di questa parte riteniamo di non dover aderire a questa richiesta del collega Carelli.

A noi sembrano giuste ed opportune le considerazioni che hanno mosso il Ministero della difesa nello stabilire che l'ufficiale o il sottufficiale il quale presenta la domanda corre un'alea; se non vuole subire questo rischio non presenta la domanda, ma se vuole tentare di migliorare la propria condizione, deve affrontare, naturalmente, il pericolo di non essere prescelto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 3, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

Ai graduati e militari di truppa non inquadrati nei nuovi ruoli è liquidata la pensione con le norme di cui all'articolo 3 del decreto

legislativo 13 agosto 1947, n. 883 e successive modificazioni sulla base delle paghe percepite alla data di collocamento a riposo e con la maggiorazione prevista dall'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive modificazioni.

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma è concesso un aumento di cinque anni del servizio utile a pensione, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione stessa o della indennità *una tantum*.

Ai graduati e militari di truppa che entro i sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, inoltrino al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale della produzione agricola) domanda di volontaria cessazione dal servizio viene, in aggiunta al trattamento di quiescenza, corrisposta una indennità pari a mezza mensilità dell'ultimo stipendio o paga con esclusione di caro-vita ed indennità accessorie, per ogni anno di servizio effettivo prestato.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Come i colleghi ricorderanno, l'onorevole Spezzano aveva presentato un emendamento all'articolo 5 del primitivo testo del disegno di legge, tendente a sopprimere la parola « possono » in quanto tale dizione avrebbe potuto prestarsi ad una errata interpretazione della norma. Ora, in sostituzione dell'emendamento Spezzano, il Governo propone il seguente emendamento: « Sostituire al primo comma il seguente: " I graduati e militari di truppa non inquadrati nei nuovi ruoli sono iscritti nei ruoli stessi in soprannumero e trattenuti in tale posizione fino al raggiungimento del 55° anno di età oppure potranno ottenere la liquidazione della pensione con le norme di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 883, e successive modificazioni, sulla base delle paghe percepite alla data di collocamento a riposo e con la maggiorazione prevista dall'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive modificazioni " ».

SPEZZANO. Sono d'accordo con l'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario.

Una sola questione vorrei avanzare: usando la espressione adoperata in tale emendamento, e cioè che gli interessati saranno trattenuti in soprannumero « oppure » otterranno la liquidazione della pensione, sembrerebbe che il Ministero avesse la facoltà di decidere in merito. Dobbiamo invece specificare che si tratta di un diritto di scelta dei militari stessi interessati.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Possiamo aggiungere le parole: « a domanda ». Il testo potrebbe suonare così: « oppure ottenere a domanda la liquidazione della pensione, ecc. ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. I due seguenti capoversi erano connessi all'altra formulazione del primo comma. Modificando il primo, propongo che nel secondo comma siano aggiunte alle parole: « ai sensi » le altre: « della seconda parte », per meglio specificare a che cosa ci si riferisce.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Accetto tale emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dall'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste sul primo comma dell'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dall'onorevole Sottosegretario di Stato per la difesa sul secondo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Le spese relative al personale di cui ai nuovi ruoli di personale civile graveranno su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

All'onere relativo, valutato in lire 150 milioni, sarà fatto fronte con l'equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo di bilancio dello stesso Ministero concernente contributi ai Depositi cavalli stalloni.

Alle spese relative al trattamento di quiescenza previsto dal precedente articolo 4, calcolato in lire 40 milioni, sarà provveduto con i fondi iscritti al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero difesa-Esercito, concernente le pensioni ordinarie.

Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Spezzano tendente a sopprimere il secondo comma.

CARELLI, *relatore*. Non comprendo il motivo di specificare le spese previste, e pertanto propongo di sopprimere nel secondo comma le parole: « valutato in lire 150 milioni » e nel terzo comma le parole: « calcolato in lire 40 milioni ».

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Osservo che l'onere, di cui all'articolo in esame, in gran parte grava sul bilancio dell'Agricoltura, ma in parte anche su quello della Difesa, perchè quando si parla del trattamento di quiescenza e delle indennità speciali, tale materia non è di competenza del Ministero dell'agricoltura, ma di quello della difesa, dal quale fino all'entrata in vigore della presente legge il personale interessato dipende.

SALOMONE. Ma la parte più importante dell'articolo è il secondo comma, e non il terzo, in quanto l'onere maggiore deriva dal fatto di inquadrare in soprannumero anche i graduati e militari di truppa. Non è possibile, a mio parere, accettare la proposta dell'onorevole Spezzano di sopprimere il secondo comma. Sarebbe, se mai, più opportuno aderire all'emendamento proposto dal senatore Carelli, tendente a sopprimere la valutazione dell'onere.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei dare un chiarimento dal punto di vista della legge di contabilità generale dello Stato: non è possibile prevedere la riduzione dello

stanziamento di un capitolo senza indicare anche l'ammontare della cifra. Ecco il motivo per cui nel testo presentato è stato specificato l'onere relativo. È chiaro che, essendo diritto del dipendente percepire lo stipendio, l'Amministrazione troverà poi il modo, attraverso note di variazione, per provvedere. Ma noi dobbiamo mantenere ferma la integrazione.

Certamente, da un punto di vista strettamente ortodosso, la cifra di 150 milioni dovrebbe essere variata in relazione ai nuovi impiegati in soprannumero: valuti la Commissione se tale variazione si può calcolare subito o meno.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Penso di no, anche perchè debbo far osservare che questi 150 milioni vengono detratti, in base all'articolo 5, dal capitolo per contributi ai Depositi cavalli stalloni, che attualmente ha uno stanziamento di 180 milioni. Se aggiungiamo ai 150 milioni quei 70-80 milioni da me valutati, veniamo a stabilire una riduzione che porterebbe via qualche cosa più delle radici di questo capitolo di bilancio. Lasciamo dunque per ora la cifra come è stata valutata.

SPEZZANO. La discussione in corso è stata determinata dalla mia proposta, e perciò ritengo di dovere io stesso porvi termine, dichiarando che io l'avevo formulata per superare le eventuali preoccupazioni che avrebbero potuto gravare sul Ministero. L'onorevole Bosco, da uomo esperto, ha detto una cosa semplicissima: « penserà lo Stato a pagare; di conseguenza lasciamo le cose come stanno ».

Ritiro pertanto il mio emendamento, che aveva lo scopo unicamente di stimolare il Ministero.

MONNI. Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Spezzano. Desidero soltanto proporre questa piccola modifica al primo comma dell'articolo in esame: sostituire alle parole: « Le spese relative al personale di cui ai nuovi ruoli di personale civile » le altre: « Le spese relative al personale civile dei nuovi ruoli », per semplificare la dizione dell'articolo.

SALOMONE. Sono favorevole a tale modifica.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Debbo fare una osservazione sul terzo comma: sul progetto Lucifredi era prevista al riguardo una spesa di 30 milioni, mentre ora si parla di 40 milioni. Desidererei conoscerne il motivo.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il progetto Lucifredi non aveva apportato alcuna modifica al progetto già approvato per quanto riguarda la previsione di 30 milioni di spesa, mentre ora la Difesa ha ritenuto di dover calcolare la previsione in lire 40 milioni.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ringrazio l'onorevole Bosco del chiarimento.

Sul terzo comma il Governo propone un emendamento tendente ad aggiungere alle parole: « Alle spese relative al trattamento di quiescenza » le altre: « e alla corresponsione delle indennità previste dal precedente articolo 4 ». Se non si apporta la presente modifica, resta vacante la copertura dell'indennità che noi abbiamo approvata nell'articolo 4, nel quale ci siamo occupati e del trattamento di quiescenza, cioè a dire della pensione, e di particolari indennità delle quali nell'articolo 5 non viene fatta menzione.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Posso essere d'accordo sulla preoccupazione formale espressa dall'onorevole Vetrone, tuttavia suggerirei, se mai, di apportare tale variazione al secondo comma anzichè al terzo, in modo da eliminare ogni incertezza giuridica senza porre il pagamento di quella indennità a carico del bilancio della Difesa, cosa che non posso assolutamente accettare. Le cifre di 150 e di 40 milioni sono indicate a titolo orientativo, ma non sappiamo con precisione quale sarà la spesa; se noi approvassimo l'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario, accetteremmo di portare i 40 milioni a 50, elevando gli oneri a carico del bilancio del Ministero della difesa.

SALOMONE. A mio parere la dizione dell'articolo 5: « spese relative al personale » include anche il pagamento di tali indennità speciali.

CARELLI, *relatore*. Dobbiamo renderci conto del fatto che nell'articolo 10 accettiamo che le somme ricavate dalla alienazione degli immobili di cui trattasi saranno destinate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste: i terreni, che complessivamente ammontano a 7500 ettari, saranno messi a disposizione della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina o degli enti di riforma, ed evidentemente non saranno incamerati gratuitamente, ma pagati in ragione di 100 mila lire l'ettaro. Si tratta dunque di molti milioni di proventi di cui il Ministero potrà disporre per il pagamento degli oneri relativi al presente disegno di legge.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non estendiamo la discussione agli articoli seguenti, perchè altrimenti potrei rispondere all'onorevole Carelli che in base alle disposizioni dell'articolo 9, il Governo dovrà affrontare una forte spesa per i fabbricati occorrenti.

SPEZZANO. Ritengo che, se l'onorevole Vetrone avesse taciuto, la questione non sarebbe sorta. Ed essa non deve sorgere perchè, quando nel terzo comma dell'articolo 5 usiamo la dizione che ci viene proposta, stabiliamo il principio analogo a quello fissato per gli impiegati assunti dal Ministero dell'agricoltura e di conseguenza a carico del Ministero stesso. Che poi le cifre indicate siano o non siano sufficienti, non ha importanza: i fondi si troveranno. Quando noi avremo approvato l'ultimo comma dell'articolo 5, avrò voglia l'amico Bosco, rigido rappresentante del Ministero della difesa, di gridare che i 40 milioni stanziati non bastano: assunto l'obbligo della quiescenza, sarà necessario farvi fronte. Lasciamo dunque le cose come stanno, e tutto andrà da sè.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Monni sul primo comma, tendente a sostituire alle parole: « Le spese relative al personale di cui ai nuovi ruoli di personale

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

13ª SEDUTA (6 maggio 1954)

civile » le altre: « Le spese relative al personale civile dei nuovi ruoli ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

Ciascun Deposito provvederà, per il raggiungimento delle proprie finalità, escluse le spese di personale, con gestione autonoma.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 7.

Il riscontro sulla gestione di ciascun Deposito è effettuato da un Collegio di revisori nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Sono membri effettivi un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero del tesoro e uno del Ministero delle finanze appartenente al ruolo amministrativo delle Intendenze di finanza.

Sono membri supplenti un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed uno del Ministero del tesoro.

Il Collegio esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, riferendo su di essi alle Amministrazioni interessate, compie le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione del Deposito ed esercita le funzioni indicate dagli articoli 2043 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

I componenti del Collegio sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati alla scadenza. La presidenza del Collegio è affidata al membro effettivo di grado più elevato.

(È approvato).

Art. 8.

I beni immobili del patrimonio dello Stato in uso ai Centri rifornimento quadrupedi sono dismessi dal Ministero della difesa, ad ecce-

zione di un accorpamento di ettari 2.600 circa, che rimarrà in uso all'anzidetto Ministero della difesa.

I beni dismessi saranno, dal Ministero delle finanze d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge:

a) in parte alienati alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, per i suoi fini istituzionali, al prezzo da stabilirsi in base al criterio di valutazione indicato nell'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

b) in parte ceduti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con le modalità ed alle condizioni previste dalla legge in materia di amministrazione dei beni dello Stato, per il potenziamento dei Depositi cavalli stalloni onde assicurare la conservazione ed il miglioramento delle più importanti razze e produzioni tipiche equine allevate in Italia, e per far fronte alle esigenze del Ministero della difesa in relazione al disposto del successivo articolo 9.

PETTI. Da una comunicazione fatta dal Sottosegretario di Stato per la difesa, si rileverebbe che l'appezzamento di 2600 ettari che rimarrà in uso al Ministero della difesa sarebbe quello corrispondente ai centri rifornimento quadrupedi. Chiedo dei chiarimenti su tale punto.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non è esatto: il disegno di legge concordato in Consiglio dei ministri prevedeva 2700 ettari, e non parlava di accorpamento di 2600 ettari come nel presente testo. Nella relazione al disegno di legge e nella discussione svolta in seno al Consiglio dei ministri, il Ministro della difesa fece chiaramente presente che, per le necessità indeclinabili dell'esercito, noi avevamo bisogno di riservarci la possibilità di conservare, in taluni centri logistici, il mezzo per far eseguire addestramenti di truppe corazzate. Vi è una scuola di truppe corazzate a Caserta che ha assoluto bisogno di esercitazioni, nè possiamo espropriare altro terreno, quando vi è ancora del terreno appartenente al Demanio della difesa. I carri armati de-

vono avere la possibilità di compiere le esercitazioni; e non soltanto a Caserta, ma in altri centri. Nell'Italia centrale occorre, ad esempio, un Centro di smistamento quadrupedi.

Ora, nel presente testo, all'insaputa del Ministero della difesa, si è proceduto ad una modifica, e si parla di un intero accorpamento, ma nessuno dei centri esistenti aveva la precisa estensione di 2700 ettari; di conseguenza il compilatore di questo articolo ha sentito il bisogno di ridurre la cifra da 2700 a 2600 ettari, per farla coincidere con un appezzamento esistente.

Il Ministero della difesa non può assolutamente accogliere questo principio perchè, se è disposto a compiere il sacrificio di privarsi di una parte dei terreni di proprietà del Demanio militare, tale sacrificio verrà compiuto nell'interesse della Nazione e dell'agricoltura; il mio Ministero è prontissimo a discutere con quello dell'agricoltura, in sede di esecuzione della legge, quali siano i terreni da ritenere e quali da passare alla piccola proprietà contadina, ma non può accettare il principio che sia stabilito per legge che debba conservare un solo accorpamento. Infatti le esigenze della Difesa sono disseminate su tutto il territorio nazionale.

Insisto quindi perchè si ritorni alla precedente formulazione, che fu concordata collegialmente dal Governo.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Avendo l'onorevole Sottosegretario per la difesa fatto un giusto rilievo, più che una precisazione, io non posso non accettarlo. È stata per me una sorpresa veder modificati l'articolo 8 e il successivo articolo 10, per cui sono d'accordo con l'onorevole Bosco sulla necessità di correggere i due articoli, secondo quanto stabilito in seno al Consiglio dei ministri.

SPEZZANO. Noi di questa parte gradiremmo — ma il Ministero della difesa si è già pronunciato contro — che tutta la terra attualmente a disposizione del Demanio militare fosse passata al Ministero dell'agricoltura. Non presentiamo un emendamento al riguardo perchè la votazione darebbe, senza

dubbio, un risultato negativo, visto che il Ministero della difesa insiste sulla necessità di conservare questi 2700 ettari circa. Non insistiamo, anche perchè, dalla dichiarazione che ci ha fatto l'onorevole Salomone, riportandosi al periodo in cui era Ministro, abbiamo appreso che tutti i tentativi da lui svolti su tale punto nei riguardi del Ministero della difesa hanno riportato un esito negativo.

Ciò premesso, la prima parte dell'articolo per noi può anche essere approvata, sia pure nella formulazione originaria del disegno di legge, che è rappresentata dalla prima parte dell'articolo 16 del primitivo testo legislativo.

Sorge ora la questione di fondo affrontata in altra seduta: che cioè questi terreni passati al Ministero dell'agricoltura potrebbero essere alienati non alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, ma agli enti di riforma competenti nel territorio.

Per evitare qualsiasi dubbio agli onorevoli colleghi, io mi sono munito delle leggi istitutive degli enti di riforma, le quali stabiliscono che i detti enti possono acquistare, indipendentemente da quel che loro perviene per esproprio, altre terre; e precisamente questo principio è stabilito al quinto comma dell'articolo 2 della legge Sila, e si intende riportato nella legge 21 ottobre 1950, cioè nella legge stralcio che istituisce gli altri enti di riforma. Tale comma quinto dell'articolo 2 si esprime testualmente così: « Resta impregiudicato il diritto dell'Opera di procedere all'acquisto di altri terreni non soggetti all'espropriazione, previa autorizzazione del Ministero per l'agricoltura e per le foreste ». Siamo dunque a posto con le disposizioni di legge.

Ma c'è di più: se si accetta il principio che io sostengo, siamo a posto con tutto quello che dovrebbe essere lo spirito di questa legge, e quindi manteniamo l'armonia legislativa che si è cercata di creare sia con la legge 12 maggio sia con la legge 21 ottobre 1950.

Affermato questo principio, ritengo doveroso da parte nostra, poichè abbiamo dichiarato che questo principio è per noi *conditio sine qua non* dell'approvazione del disegno di legge in esame, motivare il perchè noi insistiamo che queste terre passino agli enti di riforma anzichè alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina.

Come i colleghi sanno, la Cassa per la piccola proprietà contadina acquista e senza altro rivende dei terreni. Ora, non è specificato a chi può rivenderli, ma è indicato semplicemente che può rivenderli a persone che non abbiano il terreno sufficiente per le proprie capacità lavorative o a persone che non ne abbiano affatto. Noi sappiamo invece che, attraverso le leggi 12 maggio e 21 ottobre, l'assegnazione, sotto diverse forme, viene fatta ai contadini e normalmente ai contadini della zona stessa, pur non essendo specificato per legge il luogo di provenienza. La differenza tra la legge sulla formazione della piccola proprietà contadina e la legge sugli enti di riforma è sostanziale perchè, mentre la prima presuppone che si divenga immediatamente proprietari, ma mediante un pagamento, l'altra presuppone la forma dell'assegnazione, con tutt'altre conseguenze. È per questo che noi insistiamo che i terreni in questione passino agli enti di riforma.

Vorrei aggiungere che non è soltanto un pensiero nostro, ma anche del collega Monni, il quale, quasi prevedendo — evidentemente egli deve avere qualità che noi non abbiamo — questa legge sui Depositi cavalli stalloni, e prevedendo probabilmente la richiesta che è stata formulata, nella relazione al disegno di legge Canevari, si preoccupò di dire che questi terreni in possesso del Ministero della difesa per i Depositi cavalli stalloni dovevano passare agli enti di riforma. Al riguardo ho presentato il seguente emendamento per sostituire alla lettera a) le parole: « in parte alienati alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina per i suoi » con le altre: « in parte alienati agli enti di riforma agraria, e loro sezioni speciali, costituiti con le leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, per le parti ricadenti nei rispettivi comprensori, e, per le parti fuori di detti comprensori, alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, per i loro rispettivi ».

SALOMONE Aderisco alla proposta dell'onorevole Spezzano perchè mi sembra che le ragioni da lui addotte siano attendibili.

PETTI. Aderisco all'emendamento presentato dal collega Spezzano. Dopo i chiarimenti

forniti dall'onorevole Sottosegretario alla difesa, il problema di cui mi preoccupavo mi sembra che non rivesta quegli aspetti di gravità che prima supponevo.

Debbo però richiamare la vostra attenzione sopra una questione importante. La tenuta Persano è una fertilissima tenuta tra due fiumi che fornisce prodotti agricoli di prima qualità. In essa esistono ben otto cooperative formate tutte da combattenti e reduci per un totale di 1.356 soci che hanno in concessione 642 ettari di terra. La sola produzione del grano nel 1953 è ammontata a 7.062 quintali. Noi sappiamo che la legge di riforma, come anche la legge sulla proprietà contadina, non tutela sufficientemente i lavoratori che si trovano già in possesso della terra, per cui, specie da noi, questi lavoratori sono estromessi dalle terre che vengono poi concesse ad altri coltivatori. Questi terreni, originariamente da dissodare, sono stati resi fertili dalle cooperative e sarebbe un grave danno se queste dovessero abbandonarle. Credo che il collega Spezzano dovrebbe aggiungere qualche altro inciso per la tutela dei lavoratori che si trovano in possesso di quelle terre.

CARELLI, *relatore*. Premesso che sono d'accordo con l'emendamento Spezzano, voglio sottolineare che noi non dobbiamo guardare lo stato attuale dei centri rifornimento quadrupedi: dobbiamo considerare anche la futura trasformazione di questi centri come organi produttivi. Il disegno di legge, all'articolo 8, stabilisce che il territorio di questi centri sarà in parte ceduto al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il potenziamento dei Depositi cavalli stalloni. A parte questo, è già prevista la formazione di un istituto zootecnico sulla falsa riga di quelli di Roma e di Reggio Emilia.

Concludendo, io esprimo il voto che nella distribuzione delle terre si tenga conto della funzionalità dell'organo che dovrà sorgere ai fini del potenziamento dei Depositi cavalli stalloni e della costituzione, in prosieguo di tempo, di aziende zootecniche per il miglioramento delle razze equine italiane.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Il Ministero della agricoltura e delle foreste accoglie questo voto.

Quanto alle osservazioni del senatore Petti, mi sembra che tanto nella legge di riforma che nella legge stralcio siano già tutelati gli interessi delle cooperative.

PRESIDENTE Se nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Spezzano tendente a sostituire la lettera *a*) dell'articolo con la seguente dizione: « *a*) in parte alienati agli enti di riforma agraria, e loro sezioni speciali, costituiti con le leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, per le parti ricadenti nei rispettivi comprensori, e, per le parti fuori di detti comprensori, alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, per i loro rispettivi fini istituzionali, al prezzo da stabilirsi in base al criterio di valutazione indicato nell'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 8 nel seguente testo risultante, secondo quanto hanno chiesto i Sottosegretari di Stato, dalla prima parte dell'articolo 16 del disegno di legge originario, dall'emendamento Spezzano testè approvato, e dalla parte finale dell'articolo nel testo sottoposto al nostro esame:

I beni immobili del patrimonio dello Stato, in uso ai Centri rifornimento quadrupedi, eccedenti la superficie di 2.700 ettari, sono dismessi dal Ministero della difesa e saranno dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge:

a) in parte alienati agli Enti di riforma agraria, e loro sezioni speciali, costituiti con le leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, per le parti ricadenti nei rispettivi comprensori, e, per le parti fuori di detti comprensori, alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, per i loro rispettivi fini istituzionali, al prezzo da stabilirsi in base al criterio di valutazione indicato nell'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

b) in parte ceduti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con le modalità ed alle

condizioni previste dalle leggi in materia di amministrazione dei beni dello Stato, per il potenziamento dei Depositi cavalli stalloni onde assicurare la conservazione ed il miglioramento delle più importanti razze e produzioni tipiche equine allevate in Italia, e per far fronte alle esigenze del Ministero della difesa in relazione al disposto del precedente articolo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 9.

I Centri rifornimento quadrupedi alle dipendenze del Ministero della difesa sono soppressi, e il personale civile non di ruolo in servizio presso Centri dismessi a favore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste passa alle dipendenze dell'anzidetto Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nello stato di diritto in cui si trova, all'entrata in vigore della presente legge.

Con decreti interministeriali da emanarsi dal Ministro della difesa, di concerto col Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sarà provveduto alla definizione delle prestazioni che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste fornirà a quello della difesa per quanto attiene alla produzione e all'allevamento degli equini, in relazione alle particolari esigenze militari, nonchè alla definizione dei corrispettivi compensi.

(È approvato).

Art. 10.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a destinare, con propri decreti, le somme ricavate dalla alienazione degli immobili di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 8, allo stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste, per il raggiungimento delle finalità di cui alla lettera *b*) del precitato articolo 8.

SALOMONE. Propongo di sostituire alle parole: « del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il raggiungimento delle finalità di cui alla lettera *b*) del precitato articolo 8 » le

altre: « del Ministero della difesa nei capitoli concernenti la costruzione di impianti nel territorio nazionale ».

Ricordo che fu preso l'impegno che le somme ricavate non sarebbero andate al Ministero dell'agricoltura, ma al Ministero della difesa.

CARELLI, *relatore*. Il Ministero della difesa, vende e riscuote, ma in che cosa investe? Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste invece acquista, paga e deve anche migliorare l'organizzazione dei Depositi cavalli stalloni.

Infatti i Centri rifornimento quadrupedi rimangono a disposizione del Ministero della agricoltura e delle foreste e dovranno essere potenziati, migliorati e organizzati. Per questo credo opportuno che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste abbia i fondi necessari. Sarei perciò favorevole a una suddivisione delle somme ricavate tra il Ministero della difesa e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

SPEZZANO. Ritengo che il senatore Salomone questa volta abbia sbagliato, poichè, se seguissimo il criterio suggerito da lui, si pagherebbe due volte al Ministero della difesa, e cioè una volta quando il Ministero dell'agricoltura e delle foreste riceve queste terre dal Ministero della difesa ed una seconda volta quando il Ministero dell'agricoltura e delle foreste le vende.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. No, si paga una volta soltanto. L'articolo 10 destina queste somme, che vanno evidentemente soltanto a chi ha venduto. In questo caso chi vende è il Ministero della difesa e chi acquista è il Ministero dell'agricoltura e delle foreste; quindi il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dà del danaro che viene stanziato nel suo stesso bilancio; si potrebbe dire insomma che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste riceve questo denaro che deve versare e, per così dire, se lo mette un'altra volta in tasca.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dal senatore Salomone rilevo che esso non è altro che il testo dell'articolo 17 del primitivo progetto di legge governativo con l'aggiunta, dopo le parole « del precedente articolo » del numero « otto ».

Credo pertanto che si potrebbe votare il testo dell'originario articolo 17 come articolo 10.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 11. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'ordine del giorno del senatore Liberali del quale do nuovamente lettura:

« L'8ª Commissione permanente, preso atto del parere concorde dei suoi componenti di addivenire alla graduale smobilitazione dei Depositi cavalli stalloni, non più consoni alle moderne esigenze dell'allevamento equino, considerato che solo l'allevamento del mulo è ancora utile alla difesa del Paese, invita il Governo a presentare, nel più breve termine possibile, uno studio per la graduale eliminazione della notevole spesa (circa 1 miliardo e mezzo) e per la riduzione dei Depositi stessi a tre (uno nell'Italia settentrionale, uno nell'Italia centrale ed uno nell'Italia meridionale), con l'organizzazione tecnica prevalente per la produzione del mulo e lasciando alla iniziativa privata sotto la direzione degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura il compito di regolare la produzione equina conformemente alle necessità agricole e sportive delle singole Regioni ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do ora lettura del testo del disegno di legge testè approvato, nella sua formulazione definitiva e cioè con quelle modificazioni formali o riguardanti la numerazione degli articoli, rese necessarie dal coordinamento:

Art. 1.

I ruoli del personale militare dei Depositi cavalli stalloni di cui ai regi decreti 4 maggio 1924, n. 966, 18 febbraio 1932, n. 166, 20 gennaio 1927, n. 119, e alla legge 9 maggio 1940, n. 368, sono soppressi.

Art. 2.

In sostituzione dei ruoli indicati nell'articolo 1, il Governo della Repubblica è delegato ad istituire entro quattro mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ruoli per i gruppi A, B e C, nel numero di 16 posti per ciascun gruppo e per il personale subalterno, nel numero complessivo di 250 posti.

Con il provvedimento di cui al precedente comma, il Governo provvederà anche ad attuare il trasferimento del personale militare comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso i detti Depositi, nei nuovi ruoli istituiti a sensi del suddetto primo comma.

Il trasferimento sarà attuato su domanda degli interessati da presentarsi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al primo comma del presente articolo e sarà effettuato inquadrando ed assegnando ai vari gradi dei vari gruppi, anche in soprannumero ai posti che saranno stabiliti per ciascun grado, previo giudizio di apposite Commissioni, il personale medesimo, tenendo presente le funzioni esercitate, l'anzianità di servizio ed i titoli da ciascuno posseduti, e assicurando, comunque, a tutti i dipendenti inquadrati la conservazione del trattamento economico in atto goduto e la valutazione, ad ogni fine di legge, del servizio anteriormente prestato.

Art. 3.

Gli ufficiali e i sottufficiali dei soppressi ruoli dei Depositi cavalli stalloni che non si avvalgano della facoltà loro consentita dal terzo comma dell'articolo 2, saranno a loro domanda collocati nella riserva o a riposo, con diritto allo speciale trattamento economico previsto, per gli ufficiali, dal decreto-legge 14 maggio 1946, n. 384, e, per i sottufficiali, dal decreto-legge 13 maggio 1947, n. 500, oppure avranno diritto a restare nei ruoli dell'esercito.

Art. 4.

I graduati e militari di truppa non inquadrati nei ruoli sono iscritti nei ruoli stessi in soprannumero e trattenuti in tale posizione fino al raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età, oppure potranno ottenere, a domanda, la liquidazione della pensione con le norme di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833, e successive mo-

dificazioni, sulla base delle paghe percepite alla data di collocamento a riposo e con la maggiorazione prevista dall'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive modificazioni.

Al personale collocato a riposo ai sensi della seconda parte del precedente comma è concesso un aumento di cinque anni del servizio utile a pensione, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione stessa o della indennità *una tantum*.

Ai graduati e militari di truppa che, entro i sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, inoltrino al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale della produzione agricola) domanda di volontaria cessazione dal servizio viene, in aggiunta al trattamento di quiescenza, corrisposta una indennità pari a mezza mensilità dell'ultimo stipendio o paga con esclusione di carovita ed indennità accessorie, per ogni anno di servizio effettivo prestato.

Art. 5.

Le spese relative al personale civile dei nuovi ruoli graveranno su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

All'onere relativo, valutato in lire 150 milioni, sarà fatto fronte con l'equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo di bilancio dello stesso Ministero concernente contributi ai Depositi cavalli stalloni.

Alle spese relative al trattamento di quiescenza previsto dal precedente articolo 4, calcolate in lire 40 milioni, sarà provveduto con i fondi iscritti al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa-Esercito, concernente le pensioni ordinarie.

Art. 6.

Ciascun Deposito provvederà, per il raggiungimento delle proprie finalità, escluse le spese di personale, con gestione autonoma.

Art. 7.

Il riscontro sulla gestione di ciascun Deposito è effettuato da un collegio di revisori nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

13ª SEDUTA (6 maggio 1954)

foreste composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Sono membri effettivi un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero del tesoro e uno del Ministero delle finanze appartenente al ruolo amministrativo delle Intendenze di finanza.

Sono membri supplenti un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed uno del Ministero del tesoro.

Il collegio esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, riferendo su di essi alle Amministrazioni interessate, compie le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione del Deposito ed esercita le funzioni indicate dagli articoli 2043 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

I componenti del collegio sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati alla scadenza. La presidenza del collegio è affidata al membro effettivo di grado più elevato.

Art. 8.

I Centri rifornimento quadrupedi alle dipendenze del Ministero della difesa sono soppressi, e il personale civile non di ruolo in servizio presso i Centri dismessi a favore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste passa alle dipendenze dell'anzidetto Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nello stato di diritto in cui si trova all'entrata in vigore della presente legge.

Con decreti interministeriali da emanarsi dal Ministro della difesa, di concerto col Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sarà provveduto alla definizione delle prestazioni che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste fornirà a quello della Difesa per quanto attiene alla produzione e all'allevamento degli equini, in relazione alle particolari esigenze militari, nonchè alla definizione dei corrispettivi compensi.

Art. 9.

I beni immobili del patrimonio dello Stato, in uso ai Centri rifornimento quadrupedi, eccedenti la superficie di 2.700 ettari, sono dismessi dal Ministero della difesa e saranno dal

Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge:

a) in parte alienati agli Enti di riforma agraria, e loro sezioni speciali, costituiti con le leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, per le parti ricadenti nei rispettivi comprensori, e, per le parti fuori di detti comprensori, alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, per i loro rispettivi fini istituzionali, al prezzo da stabilirsi in base al criterio di valutazione indicato nell'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

b) in parte ceduti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con le modalità ed alle condizioni previste dalle leggi in materia di amministrazione dei beni dello Stato, per il potenziamento dei Depositi cavalli stalloni onde assicurare la conservazione ed il miglioramento delle più importanti razze e produzioni tipiche equine allevate in Italia, e per far fronte alle esigenze del Ministero della difesa in relazione al disposto del precedente articolo.

Art. 10.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a destinare, con propri decreti, le somme ricavate dalla alienazione degli immobili di cui alla lettera a) del precedente articolo, allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa nei capitoli concernenti la costruzione di impianti nel territorio nazionale.

Art. 11.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni al bilancio.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.